

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 739)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BRODOLINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1969

Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi

ONOREVOLI SENATORI. — I lavoratori, impiegati ed operai, disoccupati o sospesi hanno diritto — come è noto — all'assistenza sanitaria erogata dall'INAM, purchè dal momento della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro a quello in cui è insorta la malattia non sia trascorso un periodo di tempo superiore ad un certo limite.

In proposito, occorre distinguere, nell'ambito dell'assistenza sanitaria stessa, l'assistenza ospedaliera dalle altre forme. Infatti, per effetto delle disposizioni attualmente vigenti, il lavoratore disoccupato o sospeso conserva il diritto all'assistenza ospedaliera, purchè l'evento che dà luogo al ricovero si verifichi entro due mesi dalla cessazione o sospensione dal lavoro, mentre per il godimento delle altre forme di assistenza sanitaria è sufficiente che la malattia insorga entro sei mesi dalla cessazione o sospensione medesima.

La suillustrata limitazione a due mesi della copertura assicurativa per l'assistenza ospedaliera deriva dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali 1° luglio 1936 e 3 gennaio 1939 — concernenti rispettivamente gli impiegati e gli operai delle aziende industriali artigiane e cooperative — disposizioni la cui efficacia, per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, venne estesa ai settori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. La limitazione stessa, invece, non riguarda il settore dell'agricoltura, per il quale vige un particolare sistema fondato sull'iscrizione in speciali elenchi nominativi (regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949).

Sono intuibili i motivi d'ordine sociale ed equitativo che suggeriscono l'opportunità di eguagliare, mediante l'estensione a sei mesi, il termine previsto per l'assistenza

ospedaliera a quello previsto per le altre forme di assistenza sanitaria.

Occorre precisare che siffatta esigenza ha già trovato parziale e temporanea soddisfazione per effetto dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 369, il quale, limitatamente al biennio 1967-68, ha ammesso al prolungamento dell'assistenza ospedaliera i lavoratori disoccupati e gli operai in Cassa integrazione guadagni, usufruenti, rispettivamente, del trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089 (convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15) e di quello previsto dal successivo terzo comma.

La norma di cui al succitato articolo 6, a parte la temporaneità che ne ha fatto cessare l'efficacia il 31 dicembre 1968, presentava la limitazione di escludere dal beneficio della protrazione del periodo coperto dall'assistenza ospedaliera proprio i lavoratori disoccupati o sospesi più bisognosi, vale a dire quelli non usufruenti dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale.

Il presente provvedimento risponde quindi alla duplice finalità di assicurare la continuazione della provvidenza introdotta dall'articolo 6 della legge n. 369 e di estenderla, eliminando la suillustrata discriminazione, ai lavoratori disoccupati o sospesi non usufruenti del trattamento di disoccupazione o integrativo.

Risulta chiaro, pertanto, il motivo che ha indotto, nella stesura del presente provvedimento, a fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1969: in tal modo non vi sarà soluzione di continuità tra l'applicazione dell'articolo 6 citato e quella della nuova legge.

L'onere annuo derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 369 fu a suo tempo calcolato in lire 5.800 milioni; l'onere annuo che potrà derivare dall'applicazione della provvidenza prevista dal presente disegno di legge può essere preventivato — tenuto conto dell'allargamento dell'area dei beneficiari e dell'incremento dei costi della assistenza ospedaliera — come non superiore alle lire 8.000 milioni annui.

L'impossibilità al momento di reperire una fonte permanente di finanziamento in-

duce a limitare al biennio 1969-70 l'efficacia della provvidenza di cui al presente disegno di legge, in attesa che le circostanze possano consentire la definitiva introduzione di essa nel quadro della legislazione sociale italiana.

Al suindicato onere annuo di lire 8.000 milioni potrà farsi fronte con una contribuzione straordinaria a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito occorre anzitutto osservare che la contribuzione medesima trova giustificazione, in linea di principio, nel fatto che i destinatari della provvidenza sono in larga parte lavoratori disoccupati. È da aggiungere poi che la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione è in condizione di assorbire agevolmente in breve periodo di tempo la spesa straordinaria in questione, giacchè essa è caratterizzata attualmente da un'accentuata eccedenza delle entrate sulle uscite. Secondo i più recenti dati di preconsuntivo relativi all'anno 1968, si riscontra, infatti, un avanzo di esercizio di oltre lire 13.000 milioni, che consente di prevedere, entro il 1970, non solo il completo esaurimento dell'attuale disavanzo patrimoniale, ma anche la formazione di una eccedenza patrimoniale di circa lire 7.000 milioni, ed entro il 1971, una eccedenza di circa lire 20.000 milioni.

Per concludere, occorre accennare al fatto che, per effetto della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori che prestano la loro attività nelle provincie di Trento e di Bolzano, l'assicurazione contro le malattie è gestita da apposite Casse mutue provinciali che, quindi, nell'ambito territoriale indicato, operano in sostituzione dell'INAM.

Pertanto, quanto sopra detto con riferimento all'INAM deve intendersi riferito anche alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed ai lavoratori dalle stesse assicurati.

È ovvio che una quota parte del contributo a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrà essere devoluta alle Casse stesse e, pertanto, il presente disegno di legge prevede anche che il contributo stesso debba essere ripartito tra i tre enti (INAM e Casse mutue).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale-gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro le malattie in rate trimestrali anticipate.

Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.